

Cass., civ. sez. III, del 24 marzo 2016, n. 5896

1. - Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 145, 479 e 617 c.p.c. nullità del precetto per omessa notifica al liquidatore. In relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e 111 Cost.».

Il motivo è infondato.

Orbene, il giudice di merito ha correttamente applicato il principio della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. (cfr. ad es., ex muli-1s, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12084 dei 10 novembre 1992: «l'opposizione a precetto comporta la sanatoria della nullità della notifica del precetto perché fornisce la prova che questa ha raggiunto il suo scopo»; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 23 marzo 1998; Sez. 3, Sentenza n. 6706 del 15 maggio 2001).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 140, 145, 160, 479, 617 e 644 c.p.c. nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. In relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e 111 Cost.».

La società ricorrente aveva dedotto, a fondamento dell'opposizione, la "nullità/inesistenza" della notifica del decreto ingiuntivo posto a base dell'intimazione di pagamento e la conseguente perdita di efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.

Il motivo è infondato, anche se la motivazione del provvedimento impugnato - e cioè la ritenuta sanatoria dei vizi di notificazione del titolo in virtù dell'avvenuta proposizione dell'opposizione avverso il successivo atto di precetto - va corretta ai sensi dell'art. 384 c.c..

La domanda proposta - avendo ad oggetto la contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata - avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., come ha invece erroneamente fatto il tribunale, secondo il principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, per cui «in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza» (giurisprudenza consolidata: da ultima, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31 agosto 2015; in precedenza, nel medesimo senso, ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 7694 del 15 luglio 1995; Sez. 2, Sentenza n. 1202 del 6 febbraio 1998; Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14 giugno 1999; Sez. 3, Sentenza n. 10222 del 26 luglio 2001; Sez. 3, Sentenza n. 10495 del 1° giugno 2004; Sez. U, Sentenza n. 9938 dei 12 maggio 2005; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 2 aprile

2009; Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 7 luglio 2009; Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22 gennaio 2014; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 4 dicembre 2014)

L'erronea qualificazione non incide peraltro sull'ammissibilità del gravame, in virtù del principio dell'apparenza, secondo il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa (ex multis, cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del 2 marzo 2012; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11 gennaio 2012; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15 febbraio 2011; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21 dicembre 2009).

Va invece condivisa la qualificazione in termini di nullità, e non di inesistenza, del vizio della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata alla società ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non trattandosi di notifica effettuata in luogo del tutto privo di collegamento con il soggetto giuridico destinatario della notifica stessa, ma di una mera irregolarità del procedimento di notificazione utilizzato.

Secondo la stessa prospettazione della ricorrente (e comunque secondo quanto emerge in fatto dalla sentenza impugnata), la suddetta notificazione è stata effettuata presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese quando essa era stata già trasferita ma senza che il trasferimento fosse stato ancora iscritto nello stesso registro delle imprese. La notificazione è poi avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il che comporta (a prescindere dalla legittimità dell'adozione di tale procedimento, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.) che l'ufficiale giudiziario ha accertato che presso l'indirizzo in questione la società aveva una sede o comunque un recapito di fatto, e che vi fosse semplicemente una temporanea assenza dei soggetti addetti o comunque legittimati a ricevere gli atti.

In ogni caso, stabilire se vi siano o meno collegamenti tra il luogo dove viene effettuata la notificazione e il destinatario della stessa, ad una certa data, costituisce un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, e nella specie tale accertamento risulta effettuato, con adeguata motivazione, dal giudice del merito.

La notificazione in questione, dunque (se non regolare) è al più da considerarsi nulla, ma di certo non inesistente, come correttamente stabilito dal tribunale.

Ciò esclude (sebbene per motivi diversi da quelli enunciati nella sentenza impugnata) che l'opposizione della società ricorrente potesse essere accolta.

Infatti, come premesso, sulla base dei principi di diritto più sopra richiamati (cfr. le citate Cass. n. 17308 del 2015 e le altre conformi), in caso di esecuzione minacciata in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per difetto di titolo esecutivo (in conseguenza dell'inefficacia del decreto ingiuntivo) non è proponibile laddove si denunci vizio della notificazione del decreto che non sia riconducibile all'inesistenza.

Né è proponibile l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per omessa notifica del titolo ex art. 479 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., in caso di precetto

intimato in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è necessaria tale notificazione, essendo sufficiente la mera menzione dell'apposizione della formula esecutiva nello stesso atto di precetto (la quale «tiene luogo della notificazione del titolo esecutivo stesso»: così, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23 ottobre 2014).

Nella specie, poi, neanche era ipotizzabile una conversione della domanda in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., in mancanza dei necessari requisiti di sostanza (non essendo state avanzate effettive contestazioni della pretesa sul piano sostanziale e risultando del resto pacifico che tale opposizione tardiva era stata separatamente proposta, in diverso giudizio).

Dunque, va confermato il rigetto dell'opposizione della società ricorrente, sebbene con le esposte correzioni ed integrazioni della motivazione ai sensi dell'art. 384, u.c., c.p.c..